

Societas delinquere non potest?

(Un brocardo latino sempre meno attuale, anche grazie all'Ue)



Giuseppe Scalarini, l'arricchito di guerra (1919).
Si diceva un tempo: "ladro piccolo stai attento,
che il ladro grosso ti farà impiccare."

Esiste nell'ordinamento un processo peculiare, come fosse generato da una costola di quello penale, che è volto all'accertamento di una responsabilità amministrativa, pur come conseguenza della commissione di un reato, ovvero d'una tassativa violazione

di natura penale commessa da persona fisica (ovviamente), ma nell'interesse e/o a vantaggio di un ente (d.lgs. 08/06/2001, n. 231). In tale ambito il giudice (penale) è chiamato a comminare una sanzione amministrativa¹, pecuniaria e/o interdittiva, per l'eventuale responsabilità "da reato" di un soggetto però diverso dal reo persona fisica, che sia o meno fornito di personalità giuridica, come può verificarsi per società e associazioni² responsabili per il fatto di aver facilitato, non avendola contrastata, l'attività commissiva dell'agente (art. 27, c. 1, Cost.), che svolga funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/branca o che di fatto ne eserciti la gestione o il controllo, ovvero infine da persone sottoposte alla vigilanza o controllo del predetto (art. 5 d.lgs. n. 231/2001).

L'ente verrebbe tuttavia sanzionato, solo laddove le violazioni costituenti reato fossero commesse nel suo interesse, risultassero cioè idonee a generare un vantaggio economico, viceversa dovendo essere esclusa la sua responsabilità, laddove il reo avesse agito a suo esclusivo vantaggio o a vantaggio di terzi. Per scongiurare l'eventualità di un suo coinvolgimento a tale titolo, l'ente deve dotarsi di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo (ex artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231/2001) che tali condotte criminose possano prevenire, viceversa rischiando di trovarsi colpito nel patrimonio, dalla sanzione amministrativa³, ovvero nella propria capacità di generare un reddito, a causa delle misure interdittive cui verrebbe sottoposto. Da ultimo il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (L. delega 04/10/19, n. 117) ha dato attuazione alla Direttiva PIF (*Protezione degli Interessi Finanziari*) Ue n. 1371/2017, che si propone, attraverso lo strumento penale, in particolare con l'avvicinamento del diritto degli Stati membri, un migliore contrasto alle frodi che danneggino gli interessi finanziari dell'Unione⁴.

A tal fine ha modificato (art. 1, d.lgs. n. 75/2020), inasprendo le pene nei confronti di chi commetta un illecito⁵ ai danni dell'Ue e ponendo una soglia di attenzione quando il **danno o il profitto siano superiori a euro 100.000**, i seguenti reati: art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-ter, c. 1, c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione) cui è stato aggiunto il punto 5-quinquies al 1 c., prevedendone l'estensione alle persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio in Stati non appartenenti all'Ue, quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione; art.

640, c. 2, punto 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico); art. 356 cp (Frode nelle pubbliche forniture), comminando una sanzione pecuniaria fino a 500 quote; artt. 2 e 2 bis L. n. 898/1986 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) comminando una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. **In campo tributario** (IVA e IIDD) prevede una deroga alla non punibilità del tentativo per alcuni delitti (artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 74/2000), se commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell'Ue o, per meglio dire, nell'ambito di sistemi frodati transfrontalieri (art. 6, c. 1-bis del d.lgs. 74/2000), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; stabilisce a tale riguardo una soglia di **valore complessivo: non inferiore a dieci milioni di euro** (art. 2, d.lgs. 75/2020).

Il D.L. n. 124/2019 (conv. L. 157/2019) aveva peraltro già inserito alcuni reati tributari tra quelli presupposto (art. 25-quinquiesdecies, c. 1, d.lgs. 231/2001) per la responsabilità di un ente, oltre a prevedere: una circostanza aggravante (art. 25-quinquiesdecies, c. 2, d.lgs. 231/2001) per il caso in cui questo abbia conseguito dal reato un profitto di rilevante entità e l'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 25-quinquiesdecies, c. 3, d.lgs. 231/2001). Il d.lgs. 75/2020 (art. 5) ha inoltre previsto una responsabilità per gli

enti anche per il reato di contrabbando⁶ nelle sue varie forme, ovvero per i reati⁷ in materia doganale e di diritti di confine di cui al T.U.L.D. (Testo Unico Leggi Doganali - D.P.R. n. 43/1973). Per tali delitti l'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001 commina ora la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, prevedendo un'aggravante se l'ammontare dei diritti di confine evasi sia maggiore di euro 100.000 (fino a 400 quote), oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive (ex art. 9, c. 2, lett. c, d, ed e del d.lgs. 231/2001): divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. L'azione della P.G. in tale ambito, oltre alla consueta attività investigativa, sarà principalmente volta a documentare e quantificare il danno per il bilancio dell'Ue che l'azione criminosa avrà provocato, individuando e quantificando beni e patrimonio aziendale, possibilmente superando l'interposizione fittizia di soggetti terzi e le intestazioni di comodo, contribuendo così alla corretta determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria da stabilirsi ad opera del giudice e favorendo l'applicazione delle pene accessorie. ■

***già ufficiale superiore della G.d.F**

Note

1- **Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi da reato** (ex art. 9 del d.lgs. n. 231/2001) sono:

a) **la sanzione pecuniaria**; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. **Le sanzioni interdittive** sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2 - **Non si applica allo Stato**, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici ed a quelli che svolgono funzioni pubbliche di rilievo costituzionale.

3 - **Una sanzione pecuniaria** (art. 10 d.lgs. 231/2001) viene determinata attraverso il meccanismo delle quote e non è ammessa la formula ridotta (salvo ex art. 12); la sua determinazione avviene secondo un meccanismo articolato in due fasi: 1) il giudice determina l'ammontare del numero delle quote - non inferiore a cento né superiore a mille - valutando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente sulla base dei modelli organizzativi e degli altri strumenti di prevenzione adottati, oltre che l'eventuale condotta riparatoria e le sanzioni disciplinari; 2) il giudice determina il valore monetario della singola quota - considerando una forbice, da 258 euro a 1549 euro - sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. La sanzione risulta dalla moltiplicazione tra l'importo di una quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito. Per il caso di enti di minime dimensioni viene tuttavia considerata la riduzione della sanzione, attraverso la previsione di un valore della quota pari a 103 euro. La sanzione pecuniaria non può essere comunque inferiore a 10329 euro.

4 - **Le risorse proprie dell'Ue** sono principalmente di tre tipi: tradizionali, basate sui dazi doganali, quelli agricoli, nonché sui contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio; IVA, trasferendo una percentuale del gettito di tale imposta degli Stati membri; basata sull'RNL, attraverso un prelievo sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri, secondo un'aliquota uniforme stabilita ogni anno nel bilancio (decisione n. 88/376/CEE del Consiglio).

5 - **Ora comprendono delitti contro la Pubblica Amministrazione** (art. 24, d.lgs. 231/2001).

6 - **Il contrabbando di TLE** (Tabacchi Lavorati Esteri) resta penale solo per quantitativi superiori a 10 KG convenzionali (art. 291 bis, c.2, TULD), nelle ipotesi aggravate (art. 291 ter TULD) e per il reato associativo (art. 291 quater, TULD) per i cui è prevista pena detentiva congiunta e permane quindi la penale rilevanza della condotta.

7 - **Fattispecie penalmente rilevanti** sussistono anche in presenza di aggravanti, per la recidiva e per la fattispecie associativa (artt. 291 bis, c. 2, 291 ter, 291 quater, 295, 296 TULD) prevedendosi tuttora la pena della reclusione in aggiunta a quella pecuniaria